

## **Delibera 394/2012/E/rht**

**Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133**

### ***Osservazioni e proposte ANIGAS***

*Milano, 5 dicembre 2012*

## **PREMESSA**

Anigas formula di seguito le proprie considerazioni in virtù del fatto che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha ritenuto opportuno consentire agli operatori e a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte al fine di raccogliere elementi utili per eventuali adeguamenti ed integrazioni del provvedimento in oggetto.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n.148), ha modificato e integrato l'art. 81 comma 16 del decreto-legge 112/08, estendendo anche alle società operanti nella distribuzione gas, l'applicabilità della maggiorazione dell'aliquota IRES prevista in misura del 4 %.

## **Osservazioni**

Nell'ambito delle attività di vigilanza citate, è prevista la trasmissione con cadenza semestrale da parte degli operatori economici assoggettati agli adempimenti previsti dalla delibera in argomento, dei dati afferenti i valori e le quantità relative ai costi, ricavi e rimanenze, riferite ad ogni singolo prodotto o famiglia di prodotti vigilati.

Per gli operatori che hanno conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 287/90, l'art. 4 della delibera 394/2012/E/rht stabilisce una semplificazione degli adempimenti, prevedendo, in alternativa alla comunicazione semestrale dei dati contabili, un'unica comunicazione annuale dei dati semestrali di cui all'art. 3, senza la ripartizione relativa alle transazioni infra o extra gruppo, nazionali ed estere, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio.

In particolare l'articolo 10 prevede che gli operatori sottoposti a vigilanza attivi nelle attività di trasporto e distribuzione gas, debbano effettuare una comunicazione semplificata in virtù della natura del loro operato, limitandola ai ricavi e quantità relative.

Considerando anche tale peculiarità, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti nella maggiorazione di imposta dal D.L. 138/11, si riterrebbe opportuno estendere la semplificazione prospettata dall'articolo 4 della delibera 394/2012/E/rht, a tutti i soggetti esercenti infrastrutture (e tra questi le imprese di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, operanti nell'attività di trasporto e distribuzione gas), prevedendo un invio unico annuale della comunicazione dei dati semestrali previsti dall'articolo 3, comma 3 della delibera in questione, indipendentemente dalla soglia di fatturato conseguita nell'esercizio precedente.

Allo scopo di fornire informazioni e dati coerenti con quelli presentati ai fini fiscali, si suggerisce inoltre di spostare il termine dell'invio dati (previsto entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio) fissandolo dopo la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, ad esempio entro ovvero 45 giorni dal termine per la sua presentazione.

Ciò anche al fine di fornire dati già definitivi, in quanto corrispondenti al reddito fiscalmente imponibile, senza più necessità di eventuali modifiche al reddito imponibile successive all'invio dei dati all'Autorità (secondo quanto previsto al punto 7 delle "Istruzioni per gli adempimenti richiesti agli operatori soggetti alla Robin Hood Tax" pubblicate sul sito internet dell'Autorità).

Come ulteriore suggerimento, si richiede di valutare la possibilità di formulare le istruzioni di compilazione differenziate in funzione della tipologia di operatore, in particolare per distributori e trasportatori in virtù del fatto che le dichiarazioni sono da rendersi in forma semplificata.